



SENT 204/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello Presidente

dott. Quirino Lorelli Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott.ssa Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60286** del registro

di segreteria, promosso da **xxx** , (C.F.

xxx, residente a xxx

, rappresentato e difeso

dall'Avv. Paolo Sanchini (C.F. SNCPLA47M31G612G; pec:

paolo.sanchini@firenze.pecavvocati.it) e dall'Avv. Lorenzo Nannipieri (C.F.:

NNNLNZA19G702C; pec: lorenzo.nannipieri@pecordineavvocatipisa.it),

anche disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata presso e nello

studio del primo in Firenze, Via G. Richa, n. 56, nonché con domicilio

telematico presso le pec sopraindicate

contro

- **INPS**, (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il

Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato

INPS di rigetto della domanda presentata l'8.01.2021, il verbale della Commissione medica di verifica di Firenze n. 1499 dell'11.05.2021 e ogni altro atto o provvedimento presupposto, successivo e conseguente, nonché di accertare il diritto a vedersi riconoscere la pensione ai superstiti in quanto orfano maggiorenne inabile, con condanna di INPS a corrispondere il relativo trattamento.

Il giudice di primo grado riteneva che nel giudizio si dovesse accertare la qualità di orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro ai sensi dell'art. 82, comma 1, D.P.R. n.1092/1973.

Deduceva poi la mancanza di tale inabilità dall'esame della documentazione prodotta.

Riteneva infatti condivisibili, immuni da vizi e congruamente motivate le conclusioni cui perveniva la Commissione medica di verifica di Firenze dell'11 maggio 2021, non essendo ulteriore documentazione medica prodotta dall'odierno ricorrente idonea a determinare un diverso convincimento ai fini dell'applicazione della norma in esame.

Quindi erano esaminate le risultanze del verbale della Commissione, mentre era ritenuto privo di adeguata motivazione il parere dello specialista prodotto dal ricorrente unitamente al ricorso. Indici poi della residua capacità lavorativa erano considerati l'aver preso la patente B, l'essere autonomo nella vita quotidiana e l'aver conseguito una laurea in filosofia.

Pertanto, nella sentenza di primo grado si muoveva dalla considerazione che la nozione ivi delineata di inabilità a proficuo lavoro non può ritenersi coincidente con il requisito del diritto ed assegno dell'inabilità per invalidi civili.

Il giudice di prime cure chiariva che il requisito sanitario è riferito all'abilità o meno allo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre rappresenta un profilo ulteriore e diverso – pertanto, irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale di reversibilità – l'eventuale difficoltà concreta di trovare un posto di lavoro corrispondente alle capacità, alla formazione ed alle aspirazioni dell'interessato.

Pertanto, in relazione alle capacità lavorative concrete dell'interessato e alla tipologia della menomazione riscontrata ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, vi possono essere casi di invalidi civili al 100% cui residua una capacità lavorativa.

2. Era proposto dal sig. xxx appello avverso la suddetta sentenza, nel quale innanzitutto era ripercorso il fatto e poi era formulato il motivo, oggetto di doglianza, rubricato per *“Violazione di legge: violazione dell'art 82 del d.p.r. n. 1092 del 29.12.1973 - violazione circolare inps n. 185 del 18.11.2015 - contraddittorietà - illogicità manifesta - errore di valutazione - difetto di motivazione”*.

Con tale motivo si censurava la sentenza impugnata perché avrebbe operato un'errata applicazione e/o interpretazione della disciplina di riferimento.

Le circostanze relative alle condizioni dell'odierno appellante risulterebbero dalla certificazione medica prodotta e dalla documentazione, sia di inabilità al momento del decesso del padre sia di mancanza di occupazione.

Tali circostanze non sarebbero state valutate dal giudice di primo grado.

Inoltre, la sentenza sarebbe errata, perché non sarebbe stata ammessa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata nel ricorso, oltre che per l'omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini del giudizio.

3. Lamentava l'appellante che erano state prese, senza adeguata motivazione, come certe e indiscutibili le deduzioni della commissione medica. E in particolare anche il fatto che l'appellante avesse conseguito la laurea non sarebbe dirimente, posto che la conseguiva ad un'età (43 anni) superiore a quella cui usualmente si consegue.

Mentre la patologia di cui sarebbe affetto inciderebbe proprio sulla capacità di lavoro intellettuale, pregiudicando fortemente in specie la capacità di attenzione, concentrazione e ragionamento, come avrebbe potuto agevolmente evincersi alla stregua della consulenza tecnica d'ufficio richiesta. Questa, utile a verificare anche il *“buon compenso farmacologico”*.

Nella sentenza vi sarebbe poi una contraddizione tra le premesse in fatto e le considerazioni in diritto.

Il riferimento alla titolarità della patente di guida di categoria “B”, o al conseguimento di una laurea in filosofia, sarebbe in netta contraddittorietà con quanto rilevato ed accertato nella parte in premessa con riferimento al tipo di morbidità o di morbosità dell'interessato, affetto da sindrome delirante cronica grave in disturbo paranoide di personalità.

Se il giudicante avesse approfondito il significato delle definizioni date dal tipo di malattia, avrebbe certamente disposto un approfondimento da parte di un apposito collegio medico con riguardo agli aspetti positivi sussistenti nell'interessato rispetto a quelli altamente negativi.

Il grave disturbo paranoide, ed ancor più inserito in una sindrome delirante cronica, non potrebbe far altro che ritenere che il soggetto sia indubbiamente in possesso di una personalità a dir poco eccentrica e singolare, che pertanto esprime la propria essenza - pur nel range di estrema gravità di cui sarebbe

affetto il paziente - nella maniera più strana e incomprensibile.

L'appellante poi riteneva illogica l'affermazione portata in sentenza, laddove si affermava che *“il parametro di riferimento del caso del Signor xxx deve essere la capacità di lavoro intellettuale”*.

In conclusione, l'appellante chiedeva di accogliere l'appello e in via istruttoria insisteva per l'ammissione di accertamento medico legale, al fine di determinare l'inabilità del ricorrente a proficuo lavoro alla data del decesso del dante causa, e si nominava sin da ora quale consulente di parte il Dott. Maurizio Bellucci.

4. In data 14 giugno 2024 depositava la propria memoria l'appellato INPS, nella quale, dopo aver richiamato il quadro normativo, affermava che la sentenza di primo grado sarebbe corretta.

Sarebbero stati valorizzati gli elementi istruttori utili ad integrare le condizioni necessarie per ottenere il beneficio invocato, ritenendo del tutto insufficiente il corredo probatorio fornito dall'istante, atteso che dalle allegazioni di controparte e dall'esame della documentazione medica riferita al procedimento amministrativo non sarebbe emersa la necessaria condizione di totale inabilità.

Nella fattispecie di causa la Corte territoriale avrebbe condotto l'indagine circa il requisito della condizione di inabilità, espressamente valutando il quadro nosologico che affliggerebbe l'appellante, ritenendolo insufficiente ad integrare il presupposto di legge.

La sentenza di primo grado non statuiva sull'altro necessario presupposto da riscontrare in capo all'istante, quale la vivenza a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.

Pertanto, nella denegata ipotesi di rinvio al primo giudice, si ribadiva l'obiezione della sussistenza della vivenza a carico del dante causa.

In conclusione, INPS chiedeva il rigetto dell'appello.

5. All'udienza del 10 luglio 2024 il difensore dell'appellante ribadiva la patologia sofferta dall'appellante e, in particolare, deduceva sulla tipologia, quale disturbo paranoide e al contempo disturbo delirante cronico.

Rilevava quanto già affermato sulla invalidità civile, certificata nella misura del 100%, che renderebbe l'appellante incollocabile dal punto di vista lavorativo.

Infine, lo stesso difensore insisteva nell'accoglimento dell'appello.

Il difensore di INPS si riportava ai propri atti e sulle circostanze dedotte da controparte affermava essere questioni di fatto, con la conseguente inammissibilità dell'appello.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

6. L'odierno appellante proponeva un motivo d'appello che era rubricato *“Violazione di legge: violazione dell'art 82 del d.p.r. n. 1092 del 29.12.1973 - violazione circolare inps n. 185 del 18.11.2015 - contraddittorietà - illogicità manifesta - errore di valutazione - difetto di motivazione”*.

Con tale motivo la sentenza di primo grado era censurata perché si porrebbe in violazione di legge, avendo operato un'errata applicazione e/o interpretazione della disciplina di riferimento. Infatti l'appellante affermava che nel caso di specie dovesse tenersi conto dell'art. 82 DPR 1092/1973 e illustrava le proprie patologie, per le quali era stato giudicato dalla

Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile

“invalido con tale e permanente inabilità lavorativa: 100%”.

Peraltro, lo stesso sarebbe stato privo di occupazione, al momento del decesso del padre, perché non in grado di svolgere alcun lavoro. Ma tali circostanze non sarebbero state prese in considerazioni della sentenza impugnata.

Questa era censurata dunque per non aver ammesso la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e per l'omessa valutazione di circostanze rilevanti.

Lamentava l'appellante che erano state prese, senza adeguata motivazione, come certe e indiscutibili le deduzioni della commissione medica. E in particolare anche il fatto che l'appellante avesse conseguito la laurea non sarebbe dirimente, posto che la conseguiva ad un'età (43 anni) superiore a quella cui usualmente si consegue.

Mentre la patologia di cui sarebbe affetto inciderebbe proprio sulla capacità di lavoro intellettuale, pregiudicando fortemente in specie la capacità di attenzione, concentrazione e ragionamento, come avrebbe potuto agevolmente evincersi alla stregua della consulenza tecnica d'ufficio richiesta. Questa, utile a verificare anche il *“buon compenso farmacologico”*.

Nella sentenza vi sarebbe poi una contraddizione tra le premesse in fatto e le considerazioni in diritto. Il riferimento alla titolarità della patente di guida di categoria “B”, o al conseguimento di una laurea in filosofia, sarebbe in netta contraddittorietà con quanto rilevato ed accertato nella parte in premessa con riferimento al tipo di morbidità o di morbosità dell'interessato, affetto da sindrome delirante cronica grave in disturbo paranoide di personalità.

Se il giudicante avesse approfondito il significato delle definizioni date dal tipo di malattia, avrebbe certamente disposto un approfondimento da parte di

un apposito collegio medico con riguardo agli aspetti positivi sussistenti nell'interessato rispetto a quelli altamente negativi.

Il grave disturbo paranoide, ed ancor più inserito in una sindrome delirante cronica, non potrebbe far altro che ritenere che il soggetto sia indubbiamente in possesso di una personalità a dir poco eccentrica e singolare, che pertanto esprime la propria essenza - pur nel range di estrema gravità di cui sarebbe affetto il paziente - nella maniera più strana e incomprensibile.

L'appellante poi riteneva illogica l'affermazione portata in sentenza, laddove si afferma che *“il parametro di riferimento del caso del Signor xxx deve essere la capacità di lavoro intellettuale”*.

7. Ciò posto, il motivo d'appello che inizialmente deduce un'errata applicazione e/o interpretazione della disciplina di riferimento, e specificamente dell'art. 82 DPR 1092/1973, si sviluppa per lo più come censure relative alla motivazione della sentenza di primo grado.

Infatti l'appellante afferma che vi sono circostanze che non sarebbero state considerate nella sentenza impugnata, che non sarebbe stata ammessa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, che vi sarebbe un'omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini del giudizio, che vi sarebbe una contraddizione tra le premesse “in fatto” e le considerazioni espresse “in diritto”, che sarebbe illogica l'affermazione secondo la quale *“il parametro di riferimento nel caso del sig. xxx deve essere la capacità di lavoro intellettuale”*. Pertanto, dovrebbe dedursi che le censure devono essere vagliate, attraverso la lente di un'errata interpretazione del citato art. 82, come difetto di motivazione e, in particolare, come *“contraddittorietà – illogicità manifesta – errore della valutazione - difetto di motivazione”*.

L'art. 170 c.g.c. nei giudizi pensionistici limita l'appello ai motivi di diritto e a tal riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte, rifacendosi alle affermazioni delle Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000) ha individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

Tali criteri sono:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente;

Solo in tale ultimo caso (lettera c) e nei limiti di esso, le questioni medico legali, indicate dal legislatore come questioni di fatto, possono essere dedotte in appello (Sez. Appello Sicilia, n. 60A/2024, Sez. III Appello n. 31/2022).

Da quanto sopra ne discende che *«Il vizio di motivazione su questioni di fatto (e su questioni medicolegali), quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa su punti decisivi della controversia, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili, sì da rendere non intellegibile il ragionamento seguito dal giudice per fondare il suo convincimento (in*

termini, tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 95/2023, n. 309/2022, n. 425/2021, n. 200/2019, n. 1200/2016, richiamante SS.RR. n. 10/QM/2000; id., Sez. I, n. 283/2023 e n. 225/2022; id., Sez. III, n. 309/2018; id., Sez. App. Sicilia, n. 191/2018)» (Sez. I Appello n. 363/2023)

A tal riguardo si richiama, anche ai fini dell'art. 17 disp. att. c.g.c. e dell'art. 39 c.g.c., recente decisione di questa Sezione (n. 157/2024), che chiarisce *«È giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, condivisa dal Collegio, che l'appello, nei giudizi in materia di pensioni, è ammissibile in presenza di due concorrenti condizioni: che da un lato lo stesso si fondi su motivi di diritto e che, dall'altro, non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, elementi tutti che la legge, id est l'art. 170, co. 1 c.g.c. (in precedenza l'art. 1, co. 5, del d.l. 453/1993 e s.m.i.), qualifica come “questioni di fatto”, che ostano all'ammissibilità dell'appello che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza (come in ipotesi), integrante certamente un “motivo di diritto”, pretenda invece di ottenere una pronuncia in tale sede sulle stesse. Il Giudice della nomofilachia contabile ha statuito invero che il motivo di diritto deve investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali deve conseguire, in via immediata, la regola di diritto applicabile all'ipotesi concreta. Pertanto, nel motivo di diritto rientrano i vizi inducenti nullità della sentenza o del processo, in quanto afferenti a violazioni di regole giuridiche, e il difetto di motivazione. Giova poi rilevare che il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto va individuato tenendo*

conto della distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata a un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché ogniqualvolta un giudizio apparentemente di fatto si risolva (ma non è quell'odierno il caso), in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza di una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d'azione del giudice d'appello (Cass. 6501/2013). In specie, l'appellante introduce il vizio motivazionale nella forma della "inesistenza della motivazione". Tale difetto, interpretato in un primo momento in modo estensivo, è stato inteso dal giudice della nomofilachia contabile in senso più restrittivo: le SS.RR., nella sentenza n.10/OM/2000, del 24 ottobre 2000, hanno dichiarato, infatti, che il "difetto di motivazione" su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, interpretazione, quest'ultima, che ha ricevuto anche l'avallo dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 84/2003). Invero, il difetto di motivazione, nei sensi e nei limiti di cui alla giurisprudenza delle SS.RR., sussiste solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, o di motivazione apparente, di mancato esame di punti decisivi della controversia e di insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione (SS.RR. 10/2000/OM, Cass. 20112/2009 e 8053/2014). A tale stregua, la motivazione è una parte essenziale della sentenza, posta a garanzia del principio del giusto processo, sancito dalla

Carta fondamentale, il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto. Per questo il giudice del fatto (del merito) deve essere chiaro e completo quando spiega perché ha risolto in un certo modo una controversia (Cass. n. 349/2007). Tuttavia, detto vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato non imponendo, l'art.111 della Carta fondamentale, l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. 11065/1992, 8891/2000, 3803/2004). Ciò esige, però, che la motivazione, contraddistinta graficamente e sostanzialmente dalla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, (...) anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare", debba essere adeguata anche con riguardo alle questioni di fatto, la cui insufficienza potrebbe risolversi nella violazione dell'art. 39, co. 2 lett. d) c.g.c. (art. 132, co. 2, n. 4 del c.p.c.), con un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell'art. 111, co. 6, della Cost. In definitiva, in tali evenienze la sentenza sarebbe nulla perché non idonea a rivelare la ratio decidendi, restandone impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice (ex aliis, Corte dei conti, Sez. III d'app. nn. 113/2015 e 50/2017, Sez. I, n. 25/2016, Sez. II, n. 44/2016)».

In tal senso, la giurisprudenza ha spiegato che la motivazione di una sentenza deve, da un lato, rispettare i canoni di sinteticità e dell'assorbenza e, dall'altro deve essere chiara nel suo *iter* logico. Devono essere evincibili le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice, seppur con

riferimento solo ad alcuni elementi di causa che siano ritenenti preminenti e decisivi per la soluzione.

8. Orbene, quanto all'errata interpretazione dell'art. 82 DPR 1092/1973, da cui il vizio di motivazione come sopra definito, occorre precisare che non era oggetto d'appello (restando quindi immutata la scelta) e che anzi l'appellante aderiva alla scelta del giudice di primo grado di applicare al caso di specie il suddetto art. 82, che appare più favorevole prevedendo un criterio meno stringente, ma che avrebbe dovuto invero essere applicato il criterio di inabilità previsto dall'art. 8, l. 222/1985.

Come spiegato dalla giurisprudenza, infatti, la legge n. 335, dell'8 agosto 1995, l'art.1, comma 41, ha esteso *“La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'A.G.O. (...) a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime (...)”*. Il legislatore ha così profondamente innovato la materia abrogando di fatto, in molte parti, la normativa dei pubblici dipendenti di cui agli artt. 81 e ss. del d.P.R. 1092/1973 (fra le altre v. Sez. III Appello, n. 150/2024).

Ciò posto, appaiono fondate le censure dell'appellante, quanto alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, sembrando al collegio soltanto apparente la motivazione.

In particolare, il giudice di primo grado affermava che *«la documentazione sanitaria depositata agli atti dalle parti fornisce a questo Giudice sufficienti elementi di prova, precisi e concordanti, al fine di arrivare alla conclusione circa l'insussistenza in capo al Sig. xxx del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, senza necessità di ulteriori accertamenti medico-legali»*. E

nel prosieguo, rispetto al parere del 23 giugno 2021 depositato dall'appellante si limitava ad affermare che riproduceva i contenuti di altro certificato e formulava una critica non chiaramente motivata rispetto alle affermazioni dello stesso parere in ordine al fatto che sarebbe soggetto inabile a qualsiasi attività lavorativa e che i residui cascami di validità non sarebbero proficuamente utilizzabili.

Infatti, il giudice di prime cure riteneva che questi cascami avessero consentito di conseguire la laurea, ma non esponeva ragioni in ordine alle capacità lavorative che smentissero le affermazioni del consulente di parte. Ed inoltre deduceva da quello, che indicava come l'unico dato oggettivo ricavabile dalla visita specialistica, del "buon compenso psicopatologico", "l'assoluta normalità del comportamento del soggetto nella vita quotidiana", senza però specificare le ragioni di tale deduzione.

Come osserva la giurisprudenza *«Il giudice monocratico di prime cure, infatti, a maggior ragione quando ritenga di non procedere con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, cui nel caso è stato negato l'accesso senza neppure specificarne le ragioni, è sempre tenuto ad esaminare espressamente e adeguatamente le controdeduzioni tecniche di parte, la cui infondatezza eventuale non potrebbe sommariamente e implicitamente ritenere neppure sulla base dell'adesione immotivata "per relationem" al parere del consulente tecnico (Sez. II, n. 445/2011).*

A fronte di quanto appena detto, del tutto immotivato è anche il mancato esperimento di supplemento istruttorio mediante consulenza tecnica d'ufficio.

Ma v'è di più, se la decisione di ricorrere o meno ad una c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice, il rigetto dell'istanza di ammissione

proveniente da una delle parti, oltre che motivato, deve essere giustificato dalla concreta possibilità di risolvere comunque, e pur sempre sulla base di corretti e certi criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza che il giudice possa limitarsi - come nel caso di specie e già innanzi evidenziato- a non considerare l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare» (Sez. II, n. 191/2023).

L'ammissione di un parere medico legale corrisponde all'esercizio di poteri attribuiti al giudice di primo grado; tuttavia, nel caso di specie tale giudice procedeva ad esprimersi genericamente su valutazioni tecniche caratterizzate da elevata complessità sull'infermità lamentata.

Ne discende la fondatezza di quanto lamentato dall'appellante in ordine al mancato svolgimento di un'attività peritale da parte di un apposito organo incaricato. In particolare afferma la giurisprudenza d'appello che «*La Sezione osserva al riguardo che l'art. 97, comma 5, c.g.c., ha introdotto un sub-procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d'ufficio (cui è parificata quella effettuata dagli organismi tecnici delle amministrazioni, ai sensi del comma 1 del cennato articolo), regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta. La norma ha perseguito l'obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell'elaborazione dei risultati dell'indagine peritale. La dialettica tra l'ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice,*

consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere, già all'udienza successiva al deposito della relazione, i rilievi delle parti, nonché le repliche e controdeduzioni del consulente d'ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo. Di tutti questi passaggi, che costituiscono per un verso garanzie per la parte e per altro verso una base legale sui cui il Giudice può trarre il suo convincimento, manca qualsiasi traccia nel giudizio in esame, non essendo stata conferita alcuna consulenza» (sez. I Appello, n. 395/2023).

9. Alla luce di quanto sopra espresso, si rinviene nella sentenza impugnata un errore di diritto *sub specie* di vizio per carenza motivazionale, rendendo necessario, in accoglimento dell'appello proposto, l'annullamento della stessa e la rimessione degli atti per il riesame dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., al giudice di primo grado, in diversa composizione, il quale provvederà anche sulle spese di difesa della presente fase di appello. Nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità dei giudizi in materia previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza centrale d'appello, così decide:

- accoglie l'appello e rimette gli atti ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c. alla Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, la quale provvederà altresì per le spese del presente grado. Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 10 luglio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Tammaro Maiello

